



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 85

della Giunta Comunale

OGGETTO: DPCM 17/12/2021 "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE": AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MASSIMO PEOTA DELLO STUDIO ANÀLOGO, CON SEDE A ROVERETO, DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PER LO SVILUPPO TURISTICO ARMONICO DEL TERRITORIO DI FAI DELLA PAGANELLA.
(CUP F83I22000120006 – CIG9365537D9D)

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DIECI del mese di AGOSTO ore 16:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vice Sindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Assessore		
PERLOT Luca	- Assessore		

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mottes Mariavittoria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DPCM 17/12/2021 "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE": AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MASSIMO PEOTA DELLO STUDIO ANALOGO, CON SEDE A ROVERETO, DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PER LO SVILUPPO TURISTICO ARMONICO DEL TERRITORIO DI FAI DELLA PAGANELLA.
(CUP F83I22000120006 – CIG9365537D9D)

PREMESSO CHE:

l'art. 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto l'istituzione di un «*Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale*», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede che *“Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale”*.

In attuazione della previsione richiamata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 febbraio 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17 dicembre 2021, che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale proposto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, per le annualità 2021 e 2022. Ne risultano beneficiari anche buona parte dei comuni della provincia di Trento, di popolazione inferiore a 30.000 abitanti e classificati come intermedi, periferici ed ultra periferici, in base alla mappatura aree interne per la programmazione 2021-2027, tra i quali anche il Comune di Fai della Paganella.

Obiettivo della norma istitutiva del fondo è *“rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*, strumenti in cui sono allocate risorse consistenti destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi, anche alla conclusione delle fasi di progettazione propedeutiche alla loro realizzazione; strumenti, peraltro, per i quali sono previste specifiche norme di accelerazione e semplificazione.

Il principale risultato atteso dalla norma istitutiva è l'avvio di nuove progettualità per la creazione di un parco progetti, che consenta e sostenga l'accesso alle imponenti risorse finanziarie allocate negli strumenti già citati, o ad altre risorse disponibili per analoghe finalità, e anche, come specificato dall'Agenzia per la coesione territoriale, a seguito di specifico quesito inoltrato dall'Amministrazione provinciale, tramite risorse statali o unionali, risorse proprie dei singoli comuni e risorse provinciali.

Le proposte progettuali finanziabili devono risultare:

- a) coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;
- b) utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 12, comma 6 del decreto legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, ovvero *“la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita*

intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.

Le proposte progettuali afferenti ai lavori pubblici devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico-economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in alternativa alle procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee, possono impegnare in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1. L'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle procedure consentite dall'ordinamento vigente, in relazione al valore del medesimo, ivi compreso – ove percorribile – l'affidamento diretto.

Con l'obiettivo di rendere più flessibile l'utilizzo dello strumento, il DPCM di ripartizione delle risorse ha voluto prevedere la possibilità di sostenere, nel caso dei lavori, - oltre al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritenuto il livello minimo da conseguire per l'accesso al fondo - le successive fasi di progettazione, pertanto è possibile finanziare, attraverso il fondo in oggetto, anche la progettazione definitiva/esecutiva, solo nel caso in cui nel bando o nell'atto di affidamento sia inclusa la fattibilità tecnica ed economica.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso

Fatto presente che ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, **entro il 18 agosto 2022** (sei mesi dall'entrata in vigore del DPCM 17 dicembre 2021), pena la revoca del contributo.

Rilevato che è possibile utilizzare cumulativamente il contributo concesso a valere sulle annualità 2021 e 2022.

Dato atto che il Comune di Fai della Paganella risulta assegnatario di un contributo, per l'importo di euro 14.044,51 (euro 1.404,45 - fondo annualità 2021, e € 12.640,06 - fondo annualità 2022), che intende utilizzare cumulativamente.

Ricordato che il comune di Fai della Paganella ha una forte vocazione turistica nell'ambito territoriale trentino. La sua collocazione geografica e la vicinanza con grossi centri della provincia trentina oltre allo stesso capoluogo, arricchiscono la sua attrattività per il turista sovra regionale e straniero, ma lo rendono attrattivo e facilmente accessibile anche ai cittadini della provincia di Trento.

Considerato che attualmente l'amministrazione di Fai della Paganella ha già compiuto opere e progetti per la valorizzazione del territorio soprattutto a livello naturalistico e del benessere, un esempio tangibile è il Parco del Respiro, ottenendo degli ottimi risultati. Da questa premessa si intenderebbe realizzare un nuovo parco semi-urbano nei pressi della località “Capannina”, per aumentare l'offerta ricreativa sia per la comunità locale che per i turisti, inoltre, trattandosi di un'area ai piedi del bosco e, adeguatamente strutturato, fungerebbe anche da catalizzatore per l'ingresso al Parco del Respiro e

andrebbe a riqualificare aree già esistenti incorporandole, come i campi gioco lungo via Risorgimento, inserendo nuove attrazioni nel rispetto dell'ambiente circostante.

Valutato quindi che l'Amministrazione vuole utilizzare detto contributo per incaricare un professionista esperto nel settore di predisporre uno studio di fattibilità e la progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo parco per lo sviluppo turistico armonico del territorio di Fai della Paganella.

Dato atto che in base a quanto previsto all'art. 20 della L.P. 26/1993, le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e qualità delle risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili. Il medesimo articolo prevede, peraltro, la possibilità di affidare a soggetti esterni all'Amministrazione, purché sulla base di motivate ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi rispetto alla progettazione interna nonché le attività di progettazione vera e propria.

Constatato al riguardo che l'Ufficio tecnico di Fai della Paganella risulta attualmente sprovvisto di personale tecnico, in attesa dell'espletamento di un nuovo concorso per l'assunzione di un "Collaboratore Tecnico - categoria C - livello evoluto", e pertanto l'organico del comune non possiede figure professionali aventi la competenza per svolgere detto incarico.

Rilevato che, alla luce delle riflessioni sopra indicate e considerata la specializzazione richiesta per la prestazione in questione, l'incarico professionale per espletare lo studio di fattibilità e la progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo parco per lo sviluppo turistico armonico del territorio di Fai della Paganella nei pressi della località "Capannina", deve obbligatoriamente essere conferito ad un professionista esterno, qualificato, iscritto all'albo professionale, con documentata capacità, esperienza e specializzazione professionale

Si segnalano, in materia, le pronunce giurisprudenziali, in particolare della Corte dei Conti, dalle quali si evince l'assoluta necessità di produrre adeguate giustificazioni nel provvedimento, al fine di evitare il danno erariale derivante dal conferimento dell'incarico esterno.

Fatto presente che per conferire gli incarichi dello studio di fattibilità tecnico economica e di progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo parco per lo sviluppo turistico armonico del territorio di Fai della Paganella nei pressi della località "Capannina" è stato contattato l'arch. Massimo Peota dello studio analogo, con sede a Campiello del Trivio 6, 38068 Rovereto (TN), P.IVA02221740224, alla luce del curriculum e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Sussistono le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta, sia ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (importo di affidamento non superiore ad euro 48.500,00.=) che dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2 del 23.03.2020 e ss.mm. *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni"*. Quest'ultimo articolo consente (fino al termine del 30.06.2023 indicato all'art. 8 comma 2 ter della L.P. 2/2020 e ss.mm.), di procedere in affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, fino alla soglia di euro 139.000,00.=, stabilita all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dd. 11.09.2020 e ss.mm.

Rilevato che in caso di affidamento diretto, l'affidatario è individuato, ai sensi dell'art. 25 bis del richiamato decreto provinciale, tra gli iscritti nell'elenco telematico aperto di operatori economici - incarichi tecnici, disciplinato dall'art. 19 della L.P. 2/2016 e ss.mm.

Dato atto che il professionista individuato dall'Amministrazione Comunale risulta iscritto al suddetto elenco e risulta essere in possesso dei titoli professionali necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

Fatto presente che nell'individuazione del professionista è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 19 ter della L.P. 2/2016, come disciplinato al paragrafo 3.5 delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 307 del 13.03.2020.

Vista la nota di data 09/08/2022 prot. n. 3166 dell'arch. Massimo Peota dello studio analogo, con sede a Campiello del Trivio 6, 38068 Rovereto (TN), P.IVA02221740224, con la quale il professionista si è dichiarato disponibile ad assumere gli incarichi dello studio di fattibilità tecnico economica e di progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo parco per lo sviluppo turistico armonico del territorio di Fai della Paganella nei pressi della località "Capannina", verso corrispondenza di un onorario complessivo di € 14.041,24.= così analiticamente suddiviso:

- onorari per prestazione	€ 24.952,76
- Sconto applicato	- € 13.886,21
- Compenso al netto dello sconto	€ 11.066,55
- cassa previdenziale 4%	€ 442,66
- Iva 22%	€ 2.532,03
TOTALE	€ 14.041,24

Accertata la congruità del corrispettivo richiesto dall'arch. Massimo Peota dello studio analogo, con sede a Campiello del Trivio 6, 38068 Rovereto (TN), P.IVA02221740224, in relazione a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 e dall'art. 24 bis del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Verificato che il professionista contattato ha dimostrato di essere in possesso delle capacità tecniche e di avere maturato una esperienza professionale molto qualificata per la tipologia di incarico oggetto di affidamento.

Con riguardo all'obbligo di ricorso al mercato elettronico per forniture e servizi sotto soglia, è stato accertato, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., che non risulta presente sul mercato elettronico provinciale alcun bando o convenzione attinente alle prestazioni in oggetto e che non dovendo effettuare alcun confronto concorrenziale, non è richiesta l'attivazione di una procedura telematica di negoziazione.

Dato atto che per l'affidamento dell'incarico non è prevista la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di importi inferiori ad Euro 40.000,00.= (art. 31, comma 2 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.), e che la verifica dei requisiti autocertificati dal professionista in sede di iscrizione all'elenco telematico aperto viene effettuata dalla Struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco con le modalità stabilite dall'art. 5 della L.P. 2/2020 e dalla circolare PAT/RFP326-0363637 di data 19.05.2021.

Precisato, inoltre, che, essendo il corrispettivo del contratto di importo inferiore ad € 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione, da parte del Tecnico incaricato, di copia del presente provvedimento, per accettazione dell'incarico, ed in particolare di quanto stabilito nella parte dispositiva del provvedimento.

Ribadito che l'esternalizzazione trova giustificazione nell'oggettiva impossibilità di provvedere allo svolgimento dell'incarico di che trattasi data l'attuale mancanza di personale tecnico presso il Comune di Fai della Paganella e richiamate le pronunce della Corte dei Conti, dalle quali si evince l'assoluta necessità di produrre adeguate

giustificazioni nel provvedimento, come nel caso specifico, al fine di evitare il danno erariale derivante dal conferimento dell'incarico esterno.

Dato atto quindi che la proposta appare giustificata e legittima in quanto nella fattispecie si ritiene sussistano le motivazioni per derogare al principio di cui all'articolo 20, comma 1bis, della L.P. n. 26/93 e che il conferimento dell'incarico non costituisca violazione a tale principio, né sintomo di trascuratezza, negligenza o imperizia nell'esercizio delle funzioni demandate agli amministratori e/o ai funzionari.

Visti:

- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione.
- la Legge Provinciale 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti - e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
- la L.P. 09.03.2016 n. 2, avente ad oggetto il *“recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”*;
- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 *“Nuovo Codice degli appalti”* e il Decreto Legislativo n. 56 del 19.04.2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”* e ss.mm.

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*.

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione.

Dato atto che con deliberazione n. 06 dd. 31.03.2022 il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000n. 267 e s.m.), secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 20.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

Acquisiti i seguenti pareri:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa - il Segretario comunale reggente a scavalco dott.ssa Paola Gallina; -
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa - Responsabile del Sezivio Finanziario – dott. Manuel Cattani.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. **Di prendere atto** che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 denominato *RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE* (G.U. n. 41 del 18.02.2022) il Comune di Fai della Paganella risulta assegnatario di un contributo di Euro 14.044,51 (euro 1.404,45 - fondo annualità 2021, e € 12.640,06 - fondo annualità 2022).
2. **Di nominare**, come richiesto dalle disposizioni di disciplina del finanziamento, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , il Segretario Comunale del Comune di Fai della Paganella, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura del Comune e dotato delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti richiesti.
3. **Di affidare**, per quanto in premessa esposto, all'arch. Massimo Peota dello studio analogo, con sede a Campiello del Trivio 6, 38068 Rovereto (TN), P.IVA02221740224 gli incarichi dello studio di fattibilità tecnico economica e di progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo parco per lo sviluppo turistico armonico del territorio di Fai della Paganella nei pressi della località "Capannina", verso corresponsione di un onorario complessivo di € 14.041,24.= così analiticamente suddiviso:

- onorari per prestazione	€ 24.952,76
- Sconto applicato	- € 13.886,21
- Compenso al netto dello sconto	€ 11.066,55
- cassa previdenziale 4%	€ 442,66
- Iva 22%	€ 2.532,03

TOTALE

€ 14.041,24

4. **Di stabilire** con l'arch. Massimo Peota con Studio Tecnico a Rovereto (Tn) che:
 - a) l'incarico è affidato, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
 - b) nello svolgimento dell'incarico dovrà essere osservato quanto previsto in materia dalla L.P. 10.09.1993 n. 26, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili;
 - c) il Professionista incaricato dovrà, infine, tenere i necessari contatti con l'Amministrazione committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali errori e/o imprecisioni riscontrati nella documentazione presentata ed impegnandosi, eventualmente, a predisporre tutta la documentazione sostitutiva entro i termini che gli verranno assegnati;
 - d) gli elaborati da presentare per la progettazione definitiva sono elencati nell'allegato B del Regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
 - e) gli elaborati relativi allo studio di fattibilità tecnico - economica dovranno essere consegnati, in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), entro il 30/09/2022;
 - f) gli elaborati del progetto definitivo, dovranno essere consegnati, in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), entro il 30/11/2022;
 - g) qualora i termini previsti per la consegna degli elaborati dello studio di fattibilità e del progetto definitivo non vengano rispettati, sarà applicata dal Comune per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille del compenso, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del compenso pattuito;
 - h) il pagamento dei compensi sarà effettuato dal Comune in unica soluzione ad avvenuta approvazione di ciascuna delle unità funzionali.
 - i) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il segretario ed il professionista; nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
5. **Di precisare** che con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento dell'incarico l'arch. Massimo Peota dello studio analogo, con sede a Campiello del Trivio 6, 38068 Rovereto (TN), P.IVA02221740224, attesta sotto la propria responsabilità di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, ed inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fai della Paganella, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dd. 02.10.2014, l'arch. Massimo Peota e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che, il fornitore dichiara di conoscere in ogni sua parte pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.
6. **Di precisare**, inoltre, che, essendo il corrispettivo del contratto di importo inferiore ad € 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, la stipulazione del contratto

avviene mediante sottoscrizione, da parte del tecnico incaricato, di copia del presente provvedimento, per accettazione dell'incarico.

7. **Di imputare ed impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **14.041,24** alla Missione 6 , Programma 1 Titolo 2, Macro Aggregato 202 (cap. PEG 29600) del Bilancio di previsione 2022/2024, per l'esercizio finanziario 2022, che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e di cassa.
8. **Di dare atto che** la spesa di cui al punto precedente viene imputata all'esercizio 2022, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
9. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
10. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9, e 9-bis del D.Lgs n. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione, dando atto che l'affidamento in oggetto risulta finanziato con fondo concorsi progettazione idee per la coesione territoriale Legge 156/2021, registrato in entrata al cap. PEG 1950.
11. **Di stabilire che** il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
12. **Di dare atto che** le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
13. **Di dare atto che** il codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFØC8W.
14. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
15. **Di dare atto che** con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
16. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - *Mottes Mariavittoria* -

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
f.to - *Gallina dott.ssa Paola* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 11.08.2022 al 21.08.2022

li, 11.08.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
f.to - *Gallina dott.ssa Paola* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
- *Gallina dott.ssa Paola* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **10 AGOSTO 2022** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
- *Gallina dott.ssa Paola* -